

La comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale è obbligatoria per i committenti (imprese) prima dell'inizio della prestazione, da inviare telematicamente via [portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro](#) tramite SPID/CIE. Va effettuata per rapporti ex art. 2222 c.c., con sanzioni da 500 a 2.500 euro per omessa/ritardata comunicazione.  BeProf +4

Punti chiave della normativa:

- **Chi:** Il committente (impresa, non persona fisica che agisce come privato).
- **Quando:** Prima dell'inizio della prestazione.
- **Dove:** Esclusivamente sul sito servizi.lavoro.gov.it.
- **Cosa comunicare:** Dati del committente, del lavoratore, luogo della prestazione, data inizio/fine, descrizione attività.
- **Sanzioni:** Da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore non segnalato.  Ipsos +6

Dettagli Operativi:

- **Modifiche/Annullamento:** La comunicazione può essere modificata o annullata fino all'inizio della prestazione.
- **Esenzioni:** Sono esenti le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da professionisti iscritti a ordini/casse, o attività non rientranti nell'art. 2222 c.c..
- **Eestero:** Per lavoratori stranieri senza codice fiscale, si inseriscono i dati anagrafici ed estremi del documento/permesso.  Ipsos +3

È fondamentale che la comunicazione avvenga *preventivamente*, in quanto non è ammessa la regolarizzazione postuma.  Studio Legale Moscarini +1

I liberi professionisti, intesi come studi professionali, lavoratori autonomi con partita IVA e associazioni, sono generalmente **esonerati dall'obbligo di comunicazione preventiva** quando si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, a patto che non agiscano in qualità di imprenditori commerciali. [SM Studio Mocrelli +1](#)

Ecco i dettagli principali basati sulla normativa in vigore:

- ♦ **Chi è esonerato:** L'obbligo di comunicazione (introdotto dal D.L. 146/2021) grava principalmente sui committenti che operano come **imprese**. Sono esclusi: liberi professionisti, studi professionali, associazioni, fondazioni ed enti non commerciali.
- ♦ **Quando la comunicazione è necessaria:** Se il committente è un imprenditore (o una società), la comunicazione preventiva all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è obbligatoria prima dell'inizio della prestazione, pena sanzioni da 500 a 2.500 euro.
- ♦ **Prestazioni intellettuali:** Sono escluse dall'obbligo le prestazioni di lavoro autonomo di natura intellettuale, in quanto già disciplinate da norme specifiche.
- ♦ **Definizione di lavoro occasionale:** Si tratta di attività sporadiche, saltuarie e non abituali, svolte da soggetti senza partita IVA.
- ♦ **Limiti contributivi:** Non c'è obbligo contributivo INPS (Gestione Separata) se il compenso annuo totale è inferiore a 5.000 euro. [FISCOeTASSE.com +4](#)

Attenzione: Se un libero professionista, pur non essendo imprenditore, assume la veste di "committente organizzato come impresa" (ad esempio per una specifica attività commerciale collaterale), l'obbligo potrebbe scattare. Tuttavia, nella gestione ordinaria dello studio/attività professionale, tale obbligo non sussiste. [SM Studio Mocrelli +1](#)